



Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO



Movimento 5 Stelle

MOZ 811

## MOZIONE

Al Signor Presidente del Consiglio regionale  
dr. Raffaele Cattaneo

**Oggetto: Linee guida per i comuni per l'impiego dei fertilizzanti sui suoli, in particolare in merito allo spandimento dei fanghi di depurazione.**

### Il Consiglio regionale

#### PREMESSO CHE

- A livello nazionale la gestione dei fanghi è normata dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 concernente l' "Utilizzazione dei fanghi di depurazione – Attuazione della Direttiva 86/278/CEE". All'interno di tale norma statale, le competenze regionali vengono normate con particolare riferimento all'articolo 6, comma 1, punto 2) con cui viene conferita alla Regione la facoltà di stabilire "ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento";
- La normativa comunitaria, nazionale e regionale prevede l'analisi e il monitoraggio dei terreni agricoli interessati dalle operazioni di spandimento dei fanghi per accertarne il livello di potenziale inquinamento progressivo conseguente all'effetto accumulo di sostanze inquinanti negli anni. Tale tipo di monitoraggio strutturale negli anni in Lombardia è stato avviato in Provincia di Pavia nell'anno 2005 con uno studio, pubblicato nel 2006 e denominato "Il suolo della Provincia di Pavia" ad opera del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea e dell'Istituto per l'ambiente e la sostenibilità (IES) e **non è più stato ripetuto, siamo quindi in una situazione di assenza di dati strutturali comparabili per verificare scientificamente l'impatto inquinante, sotto il profilo dell'effetto accumulo di sostanze inquinanti negli anni**, dello spandimento fanghi sui terreni agricoli; vi è poi stato uno studio denominato "Progetto di Monitoraggio Ambientale su tutto il Territorio della Regione Lombardia (Progetto Soil)", pubblicato nel 2015, relativo ad una indagine conoscitiva della qualità e dello stato di salute dei suoli lombardi, ad opera del Joint Research Centre (JRS) della Commissione Europea (Report EUR 27161 IT ). Lo stesso studio che costituisce una sorta di punto zero dal quale partire per monitorare i suoli lombardi afferma che "Occorre sottolineare la necessità di implementare i punti di campionamento per avere una visione più accurata, allargando la lente di ingrandimento, e tornando su alcuni punti per valutare le eventuali differenze (incrementi o diminuzioni della concentrazione dei contaminanti nei suoli), per poter agire con suggerimenti e/o norme per la salvaguardia del patrimonio suolo. Lo studio di oggi e i dati che si otterranno nei successivi anni consentiranno per i prossimi decenni una gestione corretta e attenta delle attività che si svolgono sopra e nel suolo, permetteranno di ottenere una maggiore qualità dei prodotti coltivati. Tutto ciò comporta un uso veramente sostenibile del suolo, ed uno sviluppo di politiche mirate alla salvaguardia della salute dei cittadini. "



### PREMESSO INOLTRE CHE

- La d.g.r. n. X/2031, del 01/07/14, emanata dalla Giunta regionale, disciplina il trattamento e lo spandimento, su terreni agricoli dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali. La d.g.r. X/2031 è stata parzialmente annullata dalle sentenze del TAR Lombardia n. 2434 del 19/11/15 e n. 195 del 29/01/16;
- Regione Lombardia ha promosso il ricorso al Consiglio di Stato in impugnazione delle sopracitate sentenze del TAR Lombardia;
- L'ordinanza del Consiglio di Stato n. 05634/2016 del 30 agosto 2016, accogliendo l'istanza cautelare e sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata, afferma che *«nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevale quello pubblico ad evitare vuoti di tutela, alla salute e all'ambiente, in relazione alle attività di trattamento e spandimento dei fanghi da depurazione»*
- A seguito del parziale annullamento delle precedenti Linee guida approvate con d.g.r. n. X/2031, del 01/07/14 (operato dalle sentenze del T.A.R. Lombardia n. 2434 del 19/11/15 e n. 195 del 29/01/16), con la d.g.r. 6 giugno 2016, n. 5269 viene approvato un documento tecnico di integrazione alla d.g.r. 2031/14 al fine di garantire un uso efficiente dei fanghi sotto l'aspetto agronomico, secondo il criterio di "buona pratica agricola", e nel contempo impedire le possibili molestie olfattive derivanti da tale attività;

### VALUTATO CHE

- I fanghi sono principalmente prodotti dalla depurazione degli scarichi civili, di acque industriali e dalle aziende agricole e, una volta trattati negli appositi impianti, vengono reimmessi destinati alle aziende agricole per lo spandimento nei campi, come concime;
- In Lombardia ne vengono sparse circa 800 mila tonnellate ogni anno, quantità che va a concentrarsi per circa il 60 per cento circa in provincia di Pavia . Inoltre, circa 400.000 tonnellate di fanghi utilizzati in Lombardia provengono da fuori regione (*verbale VI Commissione "Ambiente e Protezione Civile" del 3 marzo 2016*);

### CONSIDERATO CHE

- I rischi derivanti dallo spandimento fanghi nei campi agricoli sono molteplici: producono molestie olfattive e contengono sostanze inquinanti e agenti patogeni derivanti dalle attività industriali e artigianali e dagli scarichi domestici che non sono individuati dalla legge nazionale vigente (d.lgs. 27/1/1992 n. 99);
- E' doveroso disciplinare l'utilizzo dei fertilizzanti, dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare disagi di origine olfattiva per la popolazione, nonché effetti nocivi per l'ambiente e la salute;



### CONSTATATO CHE

- I comuni, all'interno del Regolamento d'Igiene o con Regolamento comunale *ad hoc*, disciplinano l'utilizzazione su terreno agricolo di fertilizzanti, reflui zootecnici (disciplinati da normativa europea, nazionale e regionale) e fanghi di depurazione;
- Il comune di Rodigo (MN) ha adottato, all'interno del Regolamento Locale di Igiene, specifiche integrazioni che vanno a disciplinare l'impiego dei fertilizzanti sui suoli del territorio comunale (<http://www.comune.rodigo.mn.it/65-integrazioni-al-regolamento-locale-digiene>);
- Tale regolamento esclude i prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica quali effluenti da allevamento, già normati dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- La finalità dello specifico capitolo all'interno del Regolamento d'Igiene di Rodigo, è la salvaguardia dell'ambiente e dei terreni agricoli valutando la reale necessità di utilizzo dei fertilizzanti (dato che, essendo derivati da lavorazioni industriali e non, possono contenere sostanze pericolose);

### CONSTATATO INOLTRE CHE

- Tra i punti salienti del sopracitato regolamento vi è la redazione di uno studio pedo-agronomico che valuti la reale necessità di utilizzo di tali prodotti. Esso si articola in diversi punti, tra i quali emergono l'indagine pedoagronomica dei suoli, volta a valutare, con analisi chimico/fisiche, la reale necessità di utilizzo sul suolo dei "fertilizzanti", e il referto analitico dei "fertilizzanti" utilizzati;
- Vengono inoltre posti dei limiti relativi alle distanze da corsi d'acqua e dai centri abitati;
- Il comitato tutela suoli agricoli lombardi (sorto spontaneamente in provincia di Mantova) ha redatto un regolamento "tipo", per l'*Impiego dei fertilizzanti sui suoli del territorio comunale*, sulla base del Regolamento del Comune di Rodigo (MN), che meglio specifica ed esplicita la validità delle prescrizioni anche per i fanghi di depurazione e i gessi di defecazione (Allegato I alla presente);

### RITENUTO CHE


- Il "Titolo II Igiene del Territorio Capitolo 2° Suolo 2.11.18 *Impiego dei fertilizzanti sui suoli del territorio comunale*" del Regolamento d'Igiene del comune di Rodigo e soprattutto il regolamento "tipo", per l'*Impiego dei fertilizzanti sui suoli del territorio comunale* redatto dal Comitato Tutela Suoli Agricoli Lombardi e presentato a Mariana Mantovana (MN) in data 4 marzo 2017, possano essere un valido supporto per tutelare i suoli, le acque, la vegetazione e soprattutto la salute dei cittadini;
- Regione Lombardia dovrebbe emanare delle linee guida, di concerto con le ATS e con ARPA, per la redazione di un Regolamento (o capitolo apposito all'interno del Regolamento d'Igiene) per l'impiego dei fertilizzanti – in particolare dei fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione - sui suoli per i comuni, affinché la salvaguardia dell'ambiente e dei terreni agricoli, nonché la salute dei cittadini, vengano tutelate in modo omogeneo su tutto il territorio lombardo;




**IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA, ROBERTO MARONI E LA GIUNTA REGIONALE:**


1. A predisporre, di concerto con le ATS e ARPA, delle LINEE GUIDA, valide per tutti i comuni lombardi, che disciplinino le modalità di utilizzazione agronomica da parte delle aziende del territorio comunale di prodotti fertilizzanti (compresi i fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione) provenienti da attività industriali di recupero di residui di lavorazione e/o rifiuti, affinché i criteri e le modalità siano omogenei su tutto il territorio lombardo;
2. Che tali linee guida contengano le prescrizioni del regolamento "tipo", per l'*Impiego dei fertilizzanti sui suoli del territorio comunale* redatto dal comitato suoli agricoli lombardi, allegato alla presente;
3. A far sì che tutti i comuni lombardi adottino tali linee guida in Regolamenti specifici o in specifici capitoli dei regolamenti d'Igiene, entro 6 mesi dalla data di approvazione delle linee guida.

Milano, 27 marzo 2017

Andrea Fiasconaro 


Iolanda Nanni 

Gianmarco Corbetta 


Giampietro Maccabiani 

Stefano Buffagni 

Silvana Carcano 

Eugenio Casalino 

Paola Macchi

Dario Violi 

**DOCUMENTO PERVENUTO  
ALLE ORE 11.05  
DEL 28.03.2017  
SERVIZIO SEGRETERIA  
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE**



## COMITATO TUTELA SUOLI AGRICOLI LOMBARDI

### PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE:

#### Titolo ... Igiene del Territorio Capitolo ... Suolo Impiego dei fertilizzanti sui suoli del territorio comunale

##### ARTICOLO 1

##### Premessa E DEFINIZIONI

I fertilizzanti sono mezzi tecnici, utilizzati in agricoltura e giardinaggio, che permettono di creare, ricostituire, conservare o aumentare la fertilità del terreno. Secondo il tipo di miglioramento che conferiscono al suolo, i fertilizzanti si distinguono come:

Concimi, in quanto arricchiscono il terreno in uno o più elementi nutritivi.

Ammendanti, che migliorano le proprietà fisiche del terreno modificandone la struttura e/o la tessitura (fra questi sono compresi i fanghi di depurazione trattati a norma di legge prima dello spandimento).

Correttivi, che modificano la reazione dei terreni anomali spostando il pH verso la neutralità (fra questi sono compresi i gessi di defecazione trattati a norma di legge prima dello spandimento).

Il presente capitolo detta all'interno del territorio comunale le norme riguardanti le modalità di **utilizzo agronomico da parte delle aziende del territorio comunale di prodotti fertilizzanti provenienti da attività industriali di recupero di residui di lavorazione e/o rifiuti**.

Sono pertanto esclusi i prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica quali effluenti da allevamento, già normati dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Rientrano nel presente capitolo anche il **digestato in uscita dal processo di digestione anaerobica prodotto utilizzando residui di lavorazione industriale o rifiuti/matrici di origine organica non zootecniche extra-comunali e prodotto riciclando materiali esterni non tipici del luogo, dell'azienda agricola e dell'allevamento zootecnico**.

E' pertanto escluso il digestato in uscita dagli impianti di biogas presenti sul territorio comunale che utilizzano esclusivamente effluenti da allevamento e prodotti provenienti dalle attività agricole.

Di seguito il termine "**fertilizzante B**" viene utilizzato per indicare i concimi, gli ammendanti, i correttivi e il digestato così come descritti e specificati in premessa.

**I fanghi di depurazione civile a beneficio dell'agricoltura vengono citati esplicitamente nel regolamento, precisando i termini, fanghi trattati a norma di legge (decreto legge 99/92) e pronti per lo spandimento; così come vengono citati i "gessi di defecazione" trattati a norma del DL 75/2010.**

##### ART. 2 Finalità

Fermo restando la disciplina nazionale e regionale in materia di utilizzo dei "**fertilizzanti B**" in ambito comunale, si disciplina l'utilizzazione di tali prodotti per la salvaguardia dell'ambiente e dei terreni agricoli valutandone la reale necessità di utilizzo visto che, essendo derivati da lavorazioni industriali e non, possono contenere sostanze pericolose,

L'utilizzazione agronomica dei "**fertilizzanti B**", siano essi di origine organica che chimica, non può essere causa di impaludamento dei suoli, ruscellamento nei fossi e nei canali e il loro utilizzo non deve essere causa di noie e molestie ai residenti limitrofi alle zone agricole per odori e/o proliferazione d'insetti.

##### ART. 3 Norme Generali

Nota 1: valutare VULNERABILITÀ della Superficie Agraria Utile (SAU) per ciascun comune,

In considerazione al fatto che l'intera Superficie Agraria Utile del territorio comunale è stata individuata come vulnerabile dalla Regione Lombardia (se Comune vulnerabile)

**-Comma 1**

per gli effetti della **Direttiva Nitrati 676/91/CE** che regola la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola e che conseguentemente al suolo **potrà essere apportato un quantitativo di azoto non superiore a 170 Kg/Ha all'anno**, fermo restando le eventuali deroghe concesse per ogni singola azienda del territorio comunale secondo quanto stabilito dalla D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2739 (Deroga Nitrati a 250 kg/ha di azoto), si stabilisce che l'impiego dei "fertilizzanti B" è subordinato alla presentazione al Comune di uno studio pedo-agronomico che valuti la reale necessità di utilizzo di tali prodotti.

Si stabilisce inoltre che le aziende che hanno richiesto la deroga Nitrati a 250 kg/ha di azoto devono considerare in **deroga solo gli effluenti da allevamento di provenienza zootecnica/agricola**.

**-Comma 2**

**Contenuti dello studio pedo-agronomico:**

- a) **indagine pedoagronomica dei suoli** a firma di un agronomo, perito agrario o agrotecnico, iscritti all'albo professionale, in cui **sia valutata, con analisi chimico/fisiche, la reale necessità utilizzo sul suolo dei "fertilizzanti B" prescelti**.  
La valutazione dovrà prevedere **analisi ante e post impiego** avendo cura di **valutare l'accumulo delle sostanze applicate al suolo e l'asportazione da parte delle colture;**
- b) **colture praticate e loro estensione** avendo cura di indicare anche l'incoltivo;
- c) **superficie dei suoli utilizzata e relativo titolo di possesso** (proprietà, affitto, concessione d'uso, altro);
- d) **quantità e qualità dei "fertilizzanti B"** acquistati o acquisiti ad altro titolo;
- e) **modalità e tempi di utilizzazione** in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione;
- f) **referto analitico dei "fertilizzanti B"** utilizzati, redatto da **laboratorio accreditato in data non anteriore a 50 gg dall'utilizzo programmato;**
- g) **individuazione planimetrica** - su CTR 1:10.000 - dei suoli interessati dallo spandimento dei "fertilizzanti B" compresi **fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione**.

**Articolo 4**

**Digestato e Biodigestato**

La composizione e l'inquadramento normativo del digestato e biodigestato variano in funzione:

- della tipologia di biomasse in entrata;
- della classificazione (agricola o meno) dell'attività di valorizzazione energetica delle stesse;
- delle sue modalità di trattamento in uscita dall'impianto di digestione;

Il digestato e biodigestato danno origine a due frazioni con caratteristiche e finalità d'uso opposte se sottoposti al processo di separazione solido/liquido:

nel processo di separazione solido/liquido si ottiene una frazione liquida contenente elementi nutritivi nelle stesse quantità presenti nelle biomasse in entrata ma in forma più facilmente assimilabile rispetto alle matrici di origine ed avranno quindi le caratteristiche di un concime a pronto effetto con un potere nutrizionale non inferiore alle stesse. Nella frazione solida, invece, si avrà la sostanza organica non digerita che assumerà proprietà ammendanti cioè in grado di apportare miglioramenti alla struttura del terreno. Dal punto di vista agronomico, l'azoto viene convertito sino a più del 70% in azoto ammoniacale rendendosi maggiormente disponibile per le colture.

In attesa di un atto normativo unico che riesca a fare chiarezza e a trattare in maniera esaustiva le diverse casistiche verificabili, come già stabilito nel paragrafo precedente, si stabilisce che l'utilizzo al suolo di tale prodotto è subordinato alla presentazione al Comune di uno studio pedo-agronomico che tenga conto dei medesimi contenuti sopra indicati.

Le condizioni che al momento sono da considerarsi assodate per poter utilizzare in campo il digestato senza sconfinare nell'ambito rifiuti e quindi senza dover classificare il suo uso agronomico come

operazione di recupero rifiuti ("spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura", codice R10 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006) soggetta a specifica autorizzazione, sono:

- l'assenza di biomasse in ingresso al digestore classificabili come rifiuti;
- l'inquadramento dell'attività di trasformazione energetica delle biomasse come attività agricola "connessa" (ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del codice civile e di quanto stabilito dalle Finanziarie 2006 e 2007);
- l'assenza di trattamenti e trasformazioni merceologiche o qualitative del digestato (o delle sue frazioni separate solida/liquida) prima dell'utilizzo in campo.

Quando le matrici organiche in ingresso al digestore sono reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse-non rifiuto, il digestato, ai sensi del DM 7/4/2006, può essere assimilato agli effluenti animali e il suo spandimento in campo (tal quale o nelle sue frazioni separate solida-palabile/ liquida -non palabile) è assoggettato alle prescrizioni contenute nello stesso DM circa tempi di stoccaggio, criteri e divieti di spandimento, modalità di trasporto, adempimenti documentali e, soprattutto, dosaggi di nutrienti: *max 170 kg/(ha x anno) di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Vulnerabile ai Nitrati da fonte agricola (Zvn), inteso come quantitativo medio aziendale.*

#### **articolo 5. Modalità di utilizzazione e distribuzione**

comma 1

La distribuzione dei **materiali organici palabili**, letame, pollina, compost, ecc. deve avvenire solo con **spandiletame, cioè con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea.**

**Comma 2**

**E' vietato l'utilizzo di ruspe o altri sistemi che non garantiscano l'uniformità di distribuzione.**

Comma 3

La distribuzione di **prodotti non palabili** deve avvenire con mezzi quali **carrì botte, manichette** con interratori, ecc e comunque con **sistemi rasoterra, con interratori o facendo seguire la lavorazione alla distribuzione** al fine di evitare esalazioni o odori molesti nell'ambiente.

Comma 4

Le **tecniche di distribuzione** devono inoltre assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate da attività agricola, compresa le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti e/o problemi di igienico sanitari e molestie olfattive;
- b) **misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;**
- c) l'uniformità di applicazioni dei prodotti utilizzati;
- d) la prevenzione dalla percolazione dei "**fertilizzanti B**" nei corpi idrici sotterranei e superficiali;
- e) **la distribuzione sul suolo deve avvenire entro le 3 ore dal deposito in campo dei "fertilizzanti B" (vedi D.g.r. 6 giugno 2016 – n. X/5269, punto 3)** seguito dall'interramento entro lo stesso tempo.
- f) il conferimento del cumulo in campo non può avvenire dopo le ore 17.00 (**vedi D.g.r. 6 giugno 2016 – n. X/5269, punto 3**);
- g) il conferimento non può avvenire la **domenica e nei giorni festivi,**
- h) il cumulo non deve superare i 90 metri cubi (**vedi D.g.r. 6 giugno 2016 – n. X/5269, punto 2**);  
e deve essere superficiale
- i) le tempistiche di distribuzione rispettano i periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura (**vedi D.g.r. 6 giugno 2016 – n. X/5269, punto 5**);

comma 5

**divieti: L'utilizzo dei "fertilizzanti B" è vietato:**

- a) a una **distanza inferiore a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi** dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r.VIII^/2244 del 29 marzo 2006;
- b) a una **distanza inferiore a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi**;
- c) a una **distanza inferiore a 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali**, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle **zone umide** individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- d) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 **Novembre a fine febbraio**; lo spandimento e l'accumulo sono comunque vietati negli stessi periodi definiti dalla normativa regionale per il letame.
- e) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- f) in tutte le **situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici**;

g) a meno di **300 metri dai centri abitati (limite esterno)**

**per tutte le matrici compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione, compresi quindi materiali e non solo rifiuti;**

**per rifiuti o materiali con impatto odorigeno rilevante la distanza aumenta a 500 metri;**

**a meno di 200 metri da case sparse fatto salvo parere dei residenti che può portare ad abbassare il limite a 100 metri**

#### **articolo 6**

##### **Accumulo temporaneo**

L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità e o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di "fertilizzante B" deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi. L'accumulo è ammesso solo per il tempo tecnico finalizzato allo spandimento in campo (48 ore) e comunque deve essere a non meno di:

- a) 5 m dalle scoline;
- b) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'altezza del cumulo non potrà essere maggiore di 2 metri.

#### **Articolo 7**

##### **Comma 1**

**comunicazione pubblica degli spandimenti nei singoli mappali**  
**deve essere redatta e pubblicata annualmente dai Comuni con dati quali-quantitativi dei vari fertilizzanti di tipo B sparsi, compresi fanghi di depurazione e gessi di defecazione; devono essere inseriti dati su eventuale importazione extraregionale e la provenienza;**

##### **comma 2**

**comunicazione quindicinale da parte delle aziende ai Comuni per tutti i tipi di spandimento di fertilizzanti di tipo B (non solo per i rifiuti compresi nella categoria)**

articolo 8

### Ordinanze - Prescrizioni - Sanzioni

Nel caso in cui non venga rispettato quanto regolamentato dal presente capitolo il Responsabile del Servizio incaricato potrà ordinare il divieto di impiego del fertilizzante per motivi igienico-sanitari ed anche di tutela ambientale.

Il non rispetto del presente regolamento comporterà sanzioni secondo quanto stabilito dalla normativa ambientale vigente.

### Articolo 9

#### Riferimenti di legge

Al momento della stesura del presente capitolo sono in vigore:

- Direttiva Nitrati 676/91/CE che regola la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola;
- **decreto legislativo 99/92 in materia di fanghi di depurazione;**
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"
- D.G.R. 5868/07 P (ER LE AZIENDE LOCALIZZATE IN ZONA NON VULNERABILE E D.G.R. N. 2208/11 PER LE AZIENDE LOCALIZZATE IN ZONA NON VULNERABILE. Che sostituiscono la Legge 37/93 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici" e suo Regolamento Attuativo;
- DGR 5171/2016 "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE NELLE ZONE VULNERABILI AI SENSI DELLA DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE" che sostituisce la Delibera della Regione Lombardia del 14 settembre 2011 – n. IX/2208;
- D.Lgs. 75/2010 " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
- **D.g.r. 6 giugno 2016 – n. X/5269. Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali;**
- DECRETO N. 5403 DEL 10/06/2016 IDENTIFICATIVO ATTO N. 330 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA OGGETTO APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ADESIONE ALLA DEROGA CONCESSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE, NEL PERIODO 2016-2019 che sostituisce la D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2739 "Deroga Nitrati a 250 kg/ha di azoto"
- DELIBERAZIONE N° X / 5418 SEDUTA DEL 18/07/2016. LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE NELLE ZONE NON VULNERABILI AI SENSI DELLA DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE
- DELIBERAZIONE N° X / 2031 SEDUTA DEL 01/07/2014. DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO, A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA, DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 12. CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DEL PUNTO 7.4.2, COMMA 6, N. 2) DELLA D.G.R. 18 APRILE 2012, N. IX 3298, RIGUARDANTE LE LINEE GUIDA REGIONALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FAVA)

- D.M. 25.02.2016: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE - MARTEDÌ 19 APRILE 2016. CHE ABROGA E SOSTITUISCE IL DM 07/04/2006 "CRITERI E NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152.